

Iscrizioni sotto una doppia lente

Controlli formali al registro imprese, sostanziali ai notai

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° settembre dopo controllo per l'iscrizione immediata degli atti societari (esclusi quelli delle spa) nel registro delle imprese. Al registro imprese spetta un controllo formale e al notaio sostanziale circa gli elementi contenuti nell'atto. In capo all'istituto camerale compete il controllo formale dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, per esempio, alla competenza territoriale della camera, ma anche all'autenticità della sottoscrizione della domanda. Al contrario, l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale (notaio) che ha ricevuto o autenticato l'atto il quale potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano le condizioni, a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità. Quindi pieno riconoscimento della funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di «seconda istanza». Questo è quanto sottolineato dal Consiglio nazionale del notariato (nota del 25 settembre 2014) in merito alla circolare del 19 settembre 2014 n. 3673 del Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione XXI, registro delle imprese, che ha fornito una prima interpretazione sull'attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al registro delle imprese a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 7-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116.

Iscrizione lampo. Ricordiamo che dal 1° settembre la procedura di iscrizione immediata al registro delle imprese riguarda gli atti pubblici o scritture private autenticate riferita a qualsiasi forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle sole Spa. Il riferimento all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, comporta che vi siano ricompresi gli atti provenienti da un'autorità pubblica, per esempio le sentenze, mentre ne sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi (come le cessioni di quote di srl). L'iscrizione celere si applica solo dal 1° settembre, con esclusione di quelle presentate sino al 31 agosto, anche se prese in esame dall'ufficio del

Il registro semplificato	
Iscrizione lampo	Dal 1° settembre la procedura di iscrizione immediata al registro delle imprese riguarda gli atti pubblici o scritture private autenticate riferita a qualsiasi forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle sole spa. Il riferimento all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata comporta che vi siano ricompresi gli atti provenienti da un'autorità pubblica, ad esempio le sentenze, mentre ne sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi (come le cessioni di quote di srl)
Esclusione	L'iscrizione celere si applica solo dal 1° settembre, con esclusione di quelle presentate sino al 31 agosto, anche se prese in esame dall'ufficio del registro delle imprese dopo il 1° settembre o che a questa data risultino sospese
Mancata comunicazione Pec	La regola dell'immediata iscrizione non trova applicazione per le richieste relative alle imprese non munite di Pec. In questo caso l'ufficio del registro dovrà sospendere la pratica
Notaio e giudice registro	Funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di «seconda istanza»

Resta ferma la cancellazione d'ufficio

Il legislatore ha comunque ritenuto di ribadire che resta ferma la cancellazione d'ufficio da parte del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2191 c.c., secondo il quale: «Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione»; pertanto, secondo il Ministero dello sviluppo economico, l'ufficio del registro, sia pur provvedendo all'immediata iscrizione, deve effettuare, a iscrizione avvenuta, e quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati

a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto. In merito all'interpretazione della locuzione «iscrizione immediata dell'atto», occorre ancora osservare che, secondo il Mise, resta inalterato il rispetto del principio dell'ordine cronologico dell'esame delle pratiche come enunciato e imposto dall'art. 6 del citato dpr 581/95 e che l'immediatezza riguarda, pertanto, la qualità dell'esame della pratica e non implica modifiche o accelerazioni rispetto al turno assegnato a essa al momento della protocollazione.

registro delle imprese dopo il 1° settembre o che a questa data risultino sospese.

La chiave di lettura del significato dell'espressione «immediata iscrizione», sottolinea il notariato è rinvenibile nella enunciata finalità della norma («di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa»). Secondo l'interpretazione del ministero, il legislatore ha voluto imporre all'ufficio del registro delle imprese di procedere comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti «le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione» che a norma di legge, ordinariamente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o

il rifiuto dell'iscrizione stessa, di fatto incidendo, quindi, sulle attività inerenti i controlli che l'ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell'art. 11, comma 6, del dpr 581/95 mirati ad accertare la legalità formale degli atti. Con la nuova normativa, questa attività di controllo viene limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, per esempio, alla competenza territoriale della Camera, ma anche all'autenticità della sottoscrizione della domanda.

Compiti ufficio registro imprese. L'ufficio del registro delle imprese procede comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti «le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione» che a norma di legge, ordinariamente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell'iscrizione stessa,

di fatto incidendo, quindi, sulle attività inerenti i controlli che l'ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell'art. 11, comma 6, del dpr 581/95 mirati ad accertare la legalità formale degli atti. Con la nuova normativa, questa attività di controllo viene limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, per esempio, alla competenza territoriale della Cciaa, ma anche all'autenticità della sottoscrizione della domanda.

Giustizia preventiva. L'ufficio del registro, sia pur provvedendo all'immediata iscrizione, deve effettuare, a iscrizione avvenuta, e quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto. Viceversa, l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che

ha ricevuto o autenticato l'atto che potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano le condizioni, a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità. In tale prospettiva il ministero auspica, da un lato, l'adozione da parte dei consigli notarili di programmi informativi per prevenire il verificarsi delle irregolarità stesse riducendo nel contempo il rischio del coinvolgimento del professionista la cui attività oggi assume un rilievo diverso e più consistente, nell'ambito delle procedure di iscrizione, rispetto al passato, e sul quale incombe l'esclusiva responsabilità della preventiva verifica delle condizioni per l'iscrizione e dall'altro lato, che gli uffici e i professionisti trovino forme di dialogo nell'ambito del più generale e sempre dovuto principio di leale collaborazione fra pubblici uffici e pubblici ufficiali nell'interesse primario delle imprese e della trasparenza e correttezza delle informazioni a esse riferite.

Mancata comunicazione Pec. La regola dell'immediata iscrizione non trova applicazione per le richieste relative alle imprese non munite di Pec. In questo caso l'ufficio del registro dovrà sospendere la pratica. Questa è la precisazione contenuta nella circolare del 19 settembre 2014 n. 3673 del ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione XXI, registro delle imprese. La mancata comunicazione della Pec da parte delle società è sanzionata con la sospensione dell'iscrizione per tre mesi sino alla integrazione della domanda. Lo stesso obbligo, con analoga sanzione (sospensione sino a 45 giorni trascorsi i quali, la domanda si intende non presentata) è stato successivamente esteso alle imprese individuali (art. 5, dl 179/2012). Nella circolare si osserva che qualora, nei casi in cui l'impresa sia venuta meno all'obbligo di comunicazione della Pec e si procedesse all'immediata iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura privata, si snaturerebbe il carattere di essenzialità della Pec in un momento storico in cui si assiste, invece, a un programma di sua piena valorizzazione, considerato anche che tale onere non rappresenta un aggravio per l'imprenditore, bensì una corsia di comunicazione obbligatoria, assolutamente utile per il modo imprenditoriale.